

LA SEGNALAZIONE MI PUÒ DARE PROBLEMI PER I CONCORSI PUBBLICI O PER IL LAVORO?

No. Le segnalazioni possono essere usate "solo" ai fini del procedimento amministrativo-sanzionatorio previsto dall'ex art. 75 del richiamato D.P.R.

SE VENGO SEGNALATO DALLE FORZE DELL'ORDINE O DA ALTRI PERCHÉ "USO" DROGHE, MA NON NE HO IL POSSESSO, COSA MI SUCCUDE?

L'Ufficio NOT, quando viene a conoscenza che fai uso di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 121 DPR 309/90 ti segnala al Servizio per i Tossicodipendenti (Ser.T.) territorialmente competente.

Il Ser.T. ti inviterà, mediante lettera, per un colloquio-informativo da sostenere con il proprio personale specializzato.

C'È UN TERMINE PER LA PRESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

Se hai commesso una violazione e non ti è "mai" stato comunicato *l'avvio del procedimento* dalla Prefettura e/o non sei mai stato convocato, dopo **5 anni** dalla data del fatto gli atti vengono **archiviati** per decorrenza dei termini.

I DATI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI VENGONO INSERITI IN UNA BANCA DATI ?

I dati relativi al procedimento per "detenzione" ed "uso" di sostanze stupefacenti sono trasmessi, **solo per fini statistici**, ad un ufficio centrale del Ministero dell'Interno mediante una Banca Dati.

L'accesso ad essa è **riservato** agli operatori addetti ai NOT ed è coperto da tutela della *privacy*.

LE FORZE DELL'ORDINE POSSONO PERQUISIRE SENZA MANDATO?

Si, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza.

COSA SUCCUDE SE VENGO FERMATO "ALLA GUIDA" SOTTO EFFETTO DI DROGHE?

Ti viene contestato l'art. 187 del **Codice della Strada** e la patente viene trasmessa, **non al NOT**, ma all'ufficio patenti della Prefettura della Provincia ove il fatto è stato accertato.

Se, oltre a guidare sotto effetto di sostanze, vieni trovato "in possesso" di stupefacente per uso personale, ti viene contestata anche la violazione dell'ex art.75 e si attiva un doppio procedimento.

POSSO RIVOLGERMI AD UN AVVOCATO?

Non è necessaria l'assistenza di un legale. Puoi comunque decidere di farti assistere da un avvocato in qualsiasi momento, anche durante il colloquio.

SE VENGO FERMATO DALLE FORZE DELL'ORDINE CON ALTRE PERSONE ED A QUALCUNO VIENE TROVATA DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE, COSA MI SUCCUDE?

Se chi possiede la sostanza dichiara che è solo di sua proprietà, le altre persone non vengono segnalate. Se invece la sostanza è rinvenuta all'interno di un veicolo e nessuno se ne prende la responsabilità, in genere il possesso della sostanza viene contestato alla persona che aveva la disponibilità del mezzo in quel momento.

Qualora le altre persone dichiarino di fare uso di sostanze stupefacenti (senza averne il possesso), viene fatta una segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 309/90.

Realizzato dall'Ufficio NOT della Prefettura – UTG di Latina



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo

- AREA IV -

NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE

Piazza della Libertà, 48 – Latina – Tel. 0773.658471/476; Fax 0773658494/658408

**SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 75, DPR 309/90, E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO
PER: DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE**

**Fumo, tiro, mi calo e poi..
Cosa mi succede se vengo segnalato??**



**A CHI POSSO CHIEDERE INFORMAZIONI SU COSA MI SUCCUDE SE VENGO TROVATO IN POSSESSO
DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER "USO PERSONALE"?**

In Italia la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio), è vietata e regolamentata dal D.P.R. 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e s.m.i.

La detenzione per uso personale di stupefacenti attiva il procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'ex art. 75 del richiamato D.P.R. che viene curato dagli operatori dell'Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) attivo presso ogni Prefettura-UTG.

In tale ufficio lavorano assistenti sociali e personale amministrativo disponibili a darti tutte le informazioni necessarie.

A Latina il NOT è ubicato al piano terra della Prefettura-UTG, in Piazza della Libertà n. 48.

Il pubblico si riceve nei giorni: lunedì mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30. Per informazioni puoi anche contattare telefonicamente la d.ssa Maria Mastromanno - Funzionario Assistente Sociale al numero 0773.658471- il dott. Manlio Meloni - addetto all'Ufficio NOT al numero 0773/658476; inviare un fax al numero 0773.658494, oppure scrivere una e-mail agli indirizzi:

mariarita.mastromanno@interno.it; manlio.meloni@interno.it.

DI CHE COSA SI OCCUPA IL NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (NOT) DELLA PREFETTURA?

Il **NOT** si occupa, specificamente, dei **procedimenti amministrativi - sanzionatori** attivati nei confronti delle persone che vengono segnalate dalle Forze dell'Ordine per **detenzione di sostanza stupefacente destinata "all'uso personale"** e, quindi, **NON finalizzata allo "spaccio"** (in questo ultimo caso si attiva, infatti, un tipo di **procedimento penale e non amministrativo**).

COSA MI SUCCEDERÀ DOPO CHE MI VIENE CONTESTATA LA DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER "USO PERSONALE"?

Se, a seguito di controllo delle Forze dell'Ordine, vieni trovato in possesso di sostanze stupefacenti per "uso personale" vieni **segnalato al NOT della Prefettura del tuo luogo di residenza**.

La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al **laboratorio di analisi** per determinare la **qualità** e la "**quantità di principio attivo in essa contenuto**". Per l'attivazione del procedimento amministrativo-sanzionatorio previsto dall'ex art. 75 del D.P.R. 309/90, è necessario che il quantitativo di principio attivo risulti inferiore a quelli previsti dal decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006 (eroina mg. 250, cocaina mg. 750, Cannabis -THC (marijuana, hashish) mg. 500, anfetamina mg. 500, LSD mg. 0,150). Qualora risulti essere superiore, vieni denunciato penalmente per spaccio.

Le Forze dell'Ordine, ricevuti gli esami tossicologici ed accertato che si tratta di illecito amministrativo, redigono un apposito **verbale "di contestazione"** che ti viene **notificato**. Una copia di tale verbale viene trasmessa al Prefetto per l'avvio del procedimento. Se sei minorenne, tutti gli atti devono essere obbligatoriamente notificati a coloro che esercitano su di te la potestà genitoriale. Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica puoi inviare alla Prefettura scritti difensivi e chiedere un'audizione (di essere sentito personalmente), ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 per spiegare le ragioni della violazione.

Il Prefetto, avvalendosi del personale del NOT e valutata la fondatezza dell'accertamento, **avvia il procedimento** amministrativo nei tuoi confronti ed entro quaranta giorni (termine "ordinatorio" e non "perentorio") ti convoca per un **colloquio per valutare quali sanzioni amministrative applicare OPPURE per "invitarti formalmente a non fare più uso di sostanze stupefacenti"** (è la cosiddetta "ammonizione" irrogata però solo se si tratta della prima volta, se la violazione è particolarmente tenue e se, durante il colloquio, si evidenziano elementi tali da far presumere che in futuro non farai **più uso** di sostanze stupefacenti).

• Se al momento del fermo hai la "**diretta ed immediata disponibilità**" di veicoli a motore, (quindi, anche nel caso in cui **non stai guidando** ed il tuo mezzo è parcheggiato) le Forze dell'Ordine ti **ritirano la patente di guida** per un periodo di **trenta giorni** e la trasmettono immediatamente all'Ufficio NOT. Allo scadere del periodo potrai ritirare il documento presentandoti personalmente all'ufficio, negli orari e nei giorni previsti, o potrai incaricare un'altra persona, purché munita di delega e della fotocopia del tuo documento d'identità.

• Se hai la disponibilità di un **ciclomotore**, invece, ti viene ritirato anche il **certificato di idoneità tecnica** per **trenta giorni** e viene disposto il **fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni**.

CON CHI SOSTERRÒ IL COLLOQUIO?

Il colloquio viene svolto da un assistente sociale dell'Ufficio NOT, con delega del Prefetto il quale, avvalendosi della propria esperienza professionale, accerta le ragioni della violazione ai fini di decidere l'esito del procedimento e le eventuali sanzioni da applicare.

CHE COSA SUCCEDERÀ SE NON MI PRESENTO?

La presentazione al colloquio è una scelta discrezionale e **non un obbligo**, tuttavia in caso di mancata presentazione **scattano le sanzioni** (ritiro dei documenti) di seguito specificati.

In caso di impedimento, serio e documentato, puoi telefonare all'Ufficio NOT per chiedere di spostare la data del colloquio. Alla telefonata dovrà **necessariamente seguire** una richiesta scritta, trasmessa per posta, fax o per e-mail, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio. Se per ragioni di lavoro o altro, sei domiciliato presso un'altra provincia puoi chiedere, con istanza scritta e corredata dalla copia del tuo documento d'identità, di sostenere il colloquio presso la provincia ove sei domiciliato.

In tal caso, dovrai aspettare di essere nuovamente convocato dalla Prefettura della Provincia ove eleggi domicilio.

COME POSSO FARE PER EVITARE CHE ARRIVINO LE COMUNICAZIONI A CASA?

Per le comunicazioni della Prefettura:

a) al momento del **fermo**, quando le **Forze dell'Ordine** redigono il **verbale di accertamento**, puoi dichiarare **di voler eleggere domicilio** presso un altro indirizzo che indicherai;

b) puoi comunicare l'indirizzo dove vuoi che arrivino le comunicazioni, in un secondo momento, inviando al NOT una **richiesta scritta**, in carta semplice.

Per la notifica delle analisi quali-quantitative dello stupefacente sequestrato e della contestazione dell'illecito amministrativo, invece, devi informarti presso le Forze dell'Ordine che ti hanno segnalato e che possono procedere con modalità diverse.

QUALI SONO ED IN CHE CONSISTONO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE?

Le sanzioni consistono nella **sospensione** o nel **divieto di conseguire** (se non ne sei in possesso in quel momento), per un periodo che va **da 1 a 12 mesi**, dei seguenti documenti:

- **passaporto e di ogni altro documento equipollente;**
- **licenza di porto d'armi;**
- **permesso di soggiorno per motivi di turismo, se sei un cittadino extracomunitario**
- **patente di guida fino a TRE anni**

QUALI CONSEGUENZE PUÒ AVERE IL RITIRO DEI DOCUMENTI?

Per il periodo indicato nella sanzione non potrai espatriare, guidare ed usare armi.

Nel caso di ritiro della **carta d'identità**, sul documento viene apposta la dicitura "**Non valida per l'espatrio per mesi...**". Al termine del periodo sanzionatorio puoi **chiedere nuovamente la validazione del documento per l'espatrio all'Ufficio Anagrafe del tuo Comune di residenza**.

Nel caso di ritiro della **patente**, invece, la **Motorizzazione** ti chiederà di sottoporli a delle visite mediche presso la **Commissione Medica Provinciale della A.S.L. per accertare** se hai conservato i **requisiti psico-fisico-attitudinali per guidare**. Le spese per tale procedura sono a tuo carico.

LA SEGNALEZIONE PER POSSESSO DI DROGA PER USO PERSONALE HA RILIEVO PENALE?

La detenzione per "uso personale" **non ha rilevanza penale** per cui se chiedi dei certificati al **casellario giudiziario** non troverai **nessuna menzione** del procedimento.

POSSO FARE "RICORSO"?

Sì. Entro **trenta giorni** dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, puoi produrre e trasmettere **documenti e scritti difensivi** al **Prefetto** e **chiedere un'audizione** (cioè essere ascoltato personalmente), ai sensi dell'art. 18, L. 689/81.

Inoltre, entro **dieci giorni** dalla data di notifica, puoi fare "**opposizione**" al **Giudice di Pace**, contro l'Ordinanza con la quale il Prefetto, ritenuto fondato l'accertamento e perciò la violazione, ti convoca per il colloquio.

Allo stesso modo, puoi fare **opposizione** al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di irrogarti una sanzione.

OLTRE ALLE SANZIONI DEL RITIRO DEI DOCUMENTI COSA ALTRO MI SUCCEDERÀ?

Ai sensi dell'art. 75 bis, se sei già stato condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalla legge sulle Tossicodipendenze o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sei stato sanzionato per violazione della Legge sulla tossicodipendenza o sei destinatario di una misura di prevenzione o di sicurezza, **il Questore** può decidere di applicare **una o più** delle seguenti misure, **fino a 2 anni**:

- obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale Ufficio di Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri Territorialmente competente;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata;
- divieto di frequentare determinati locali pubblici;
- divieto di allontanarsi dal comune di residenza
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
- divieto di condurre veicoli a motore.